

# COMUNE DI LUINO (Provincia di Varese)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNADE Nº 37

Adunanza del 26/07/2011

Sessione ordinaria pubblica di prima convocazione

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SUL'ICI A SEGUITO DI NOTA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE PROT. 13090 DELL'11.07.11

L'anno duemilaundici, addi ventisei del mese di fuglio alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio CASALI Alessandro, a seguito di convocazione in data 20/07/2011 protocollata al n. 12633.

Intervengono i Signori:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
N.	Cognome e Nome	P. 2	YA .	N.	Cognome e Nome	P	A
1'	PELLICINI Avv. Andrea		♡5I	12	CONTINI Mario		SI
2	TALDONE Dr. Giuseppe	/ <b>S</b> I		13	DURATORRE Dott. Edoardo	SI	
3	CASTELLI Dott. Piermarcetto	ŞĪ		14	CATALDO Davide	SI	
. 4	CASALI Alessandro	ŠI		15	TORRI Rosaria	SI	
5	FRANZETTI Alessandro	SI		16	MARTINELLI Ivan Luigi	SI	
6	SARCHI Vittorio	SI		17	BARATTA Antonino Fernando	SI	
7	RONCHI Simona	SI		18	NOGARA Enrica	SI	
8	VAGLIO Vito	SI		19	LIARDO Vincenzo	SI	
9	MALNATI Alessandro	SI		20	SAI Franco	SI	
10	AGOSTINELL PIETRO		SI	21	GIANNUZZI Ercole	SI	
11	MIGLIO Alessandra	SI					
	PRESENTI: 18 ASSENTI: 3						

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Dr. Franco COMPAGNONI, Rag. Dario SGARBI Geom. Alessandro BAROZZI.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SUL'ICI A SEGUITO DI NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PROT. 13090 DELL'11.07.11.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relaziona dell'Assessore non Consigliere SGARBI;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 29 marzo 2011 con la quale si apportavano modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

VISTA la nota pervenuta il 14 luglio 2011 dal Ministero delle Finanze/ Direzione federalismo fiscale – con lettera n. prot 13090/2011, con la quale lo stesso Ministero rilevava in tre diversi punti del regolamento delle previsioni regolamentari non in linea con la normativa vigente e più precisamente:

- all'art 10 (Fabbricati) comma 1, dove, viene previsto il moltiplicatore 100 per i fabbricati iscritti nel gruppo B, il Ministero rilevo che l'art. 2, comma 45, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha rivalutato del 40 per cento il moltiplicatore da applicare alle rendite dei fabbricati classificati in tale categoria catastale, portandolo a 140:

- all'art 10 (Fabbricati) comma 3 che recita testualmente "Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti." il Ministero rileva che tale disposizione non è condivisibile, in quanto riproduce sostanzialmente il procedimento relativo alla determinazione della base imponibile dei fabbricati sforniti di rendita catastale o con rendita non più adeguata, disciplinato dal combinato disposto di cui al comma 4, dell'art. 5 e al comma 1, ultimo periodo, dell'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il quale non è più applicabile in virtù dell'espressa abrogazione contenuta nell'art. 1, comma 173, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

All'art. 15 (Esenzioni), comma 1, lettera m), dove viene dichiarata esente dall'ICI ".../unità immobiliare destinata ad abitazione principale ...e le fattispecie assimilate...come stabilito dall'art. 1 del D.L. 93/2008..." il Ministero rileva che con propria risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 aveva chiarito che le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale rilevanti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (conv. Dalla L. 24 luglio 2008, n. 126) sono esclusivamente: > quella prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscano la residenza presso istituti di ricovero); > quella indicata nella lettera e) dell'articolo 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (alloggi concessi in uso gratuito a arenti in linea retta o collaterale), sempreché fossero già introdotte nel regolamento comunale vigente alla data del 29 maggio 2008, di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 93/2008. Pertanto deve escludersi che possano essere oggetto di assimilazione le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero, di cui al comma 1, punto quarto, dell'art. 8 del regolamento comunale.

RILEVATO che con la medesima nota il Ministero invita il Comune di Luino ad adottare i conseguenti relativi provvedimenti;

RITENUTO necessario, pertanto, correggere le previsioni regolamentari non in linea con la normativa vigente, come evidenziati nella nota del Ministero delle Finanze sopra citata:

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, che permette ai Comuni di disciplinare con regoldmento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

RTLEVATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, tali regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione fissato da norma statale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 30 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 14/07/2011, concernente la proroga al 30 agosto 2011 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;

VISTE le disposizioni:

- del D.Lgs. 504/1992, che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- del D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- dello Statuto comunale;

UDITE le dichiarazioni di voto del Capogruppo LIARDO che preannuncia il voto favorevole del Gruppo consiliare LUINO 2010 e del Consigliere DURATORRE che preannuncia il voto favorevole del Gruppo consiliare LEGA NORD-LEGA LOMBARDA;

ACQUISITI il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti 18 favorevoli, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. DI ADOTTARE, per tutto quanto premesso, le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in vigore dal 1° gennaio 1999, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 in data 26 marzo 1999 e n. 29 in data 05/05/1999, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 in data 27/02/2001, n. 28 in data 03/07/2001, n. 63 in data 30/11/2001, n. 38 in data 16/07/2004, n. 60 in data 30/11/2005, n. 18 in data 20/03/2007 e n. 8 in data 29/03/2011:A) All'articolo 10, il comma 1, che recita:

"1 les i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell'anno di imposizione, i sequenti moltiplicatori:

- · 100 per i gruppi A, B, C, con le seguenti eccezioni:
- · 34 per la categoria C/1 (negozi e botteghe)
- 50 per il gruppo D (immobili a destinazione speciale) e la categoria A/10 (uffici e studi privati)" viene sostituito con il seguente articolo "1. Per i fabbricati iscritti in datasto la base imponibile è il valore determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori.
- 100 per i gruppi A e C; con le seguenti eccezioni:
  - 34 per la categoria C/1 (negozi e botteghe)
  - 50 per la categoria A/10 (uffici e studi privati).
- 140 per la categoria B
- 50 per il gruppo D (immobili a destinazione speciale)"
- B) All'articolo 10, il comma 3, che recita "3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti" viene soppresso;
- C) Al comma 1 dell'articolo 15, il punto m), che recita m) l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, come definita (all'art. 8, comma 2, del D.Lgs 504/92, e le fattispecie ad essa assimilate, secondo e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1 del DL 93/2008, convertito dalle Legge 126/2008". viene sostituito con il seguente punto "m) l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente e le fattispecie ad essa assimilate, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1 del DL 93/2008, convertito dalle Legge 126/2008, come definita dall'art. 8 comma 2, del D.Lgs 504/92 e dall'art. 8 comma 1 e 2 del presente regolamento, ad eccezione di quella posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, da cittadino italiano residente all'estero, alla quale si applicano l'aliquota agevolata e la detrazione come deliberate dal Comune, a patto che non abbia altre unità abitative sul territorio nazionale italiano e che non lochi, nemmeno temporaneamente, l'unità immobiliare stessa."
- 2. DI DARE ATTO che la modifica regolamentare oggetto della presente deliberazione acquisirà efficacia, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e dall'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, dal primo gennaio 2011;
- 3. DI PUBBLICARE il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI.) come modificato con la presente deliberazione sul sito Internet istituzionale dell'ente.
- 4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze Direzione federalismo fiscale e di pubblicare il relativo dispositivo sulla Gazzetta Ufficiale.



#### COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULTCI A SEGUITO

DI NOTA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROT. 13090 DELL'11.07.11

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 20/07/2011

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI



### MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

Ufficio IV

Prot. n. 13090 /2011

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE
1 4 LU6. 2011
PROT. N. 12276
Cat Classe Fasc.

Roma, 11 LUG. 2011

Al Comune di LUINO. Piazza Crivelli Serbelloni, p 21016 LUINO (VA)

(Rif. prot. n. 9501 del 30 maggio 2011)

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Deliberazione n. 8 del 29 marzo 2011 - Modifica del regolamento comunale.

Con riferimento al regolamento di cui all'oggetto, esaminato il medesimo, si rileva quanto segue:

- (A) All'art. 10 (Fabbricati), comma 1, viene previsto il moltiplicatore 100 per i fabbricati iscritti nel gruppo B.
  - Si fa rilevare, in proposito, che l'art. 2, comma 45, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha rivalutato del 40 per cento il moltiplicatore da applicare alle rendite dei fabbilicati classificati in tale categoria catastale, portandolo a 140.
- (B) Sempre all'art. 10, comma 3, viene prescritto per i "... fabbricati non iscritti in catasto ... " di calcolare la base imponibile "... con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti ...". Si fa osservare, al figuardo, che tale disposizione non è condivisibile, in quanto riproduce sostanzialmente il procedimento relativo alla determinazione della base imponibile dei fabbricati sforniti di rendita o con rendita non più adeguata, disciplinato dal combinato disposto di cui al comma 4 dell'art. 5 e al comma 1, ultimo periodo, dell'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il quale non è più applicabile in virtù dell'espressa abrogazione contenuta nell'art. 1, comma 173, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le tipologie di fabbricati previste nel citato comma 4 abrogato, il valore imponibile va ora determinato dal contribuente utilizzando la procedura DOC.FA, con le modalità fissate nel Decreto Ministeriale 14 aprile 1994, n. 701.

Si rammenta, inoltre, che per effetto dei commi 8 e 9 dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto, o che sono stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione, erano tenuti a procedere alla presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31 dicembre 2010, termine poi prorogato al 30 aprile 2011 ad opera del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione di detta dichiarazione, il comma 10 del citato art. 19 del D.L. n. 78/2010 ha previsto che l'Agenzia del Territorio attribuisca una rendita presunta da iscrivere transitoriamente in catasto con oneri a carico dell'interessato.

(C) All'art. 15 (Esenzioni), comma 1, lettera m), viene dichiarata esente dall'ICI "... l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale ... e le fattispecie assimilate ... " come "... stabilito dall'art. 1 del D.L. 93/2008 ...".

In proposito, è opportuno far rilevare che questo Dipartimento, con risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009, ha chiarito che le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale rilevanti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono esclusivamente quella prevista dall'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscano la residenza presso istituti di ricovero) e quella indicata nella lettera e) dell'articolo 59 del D.L. gs. 15 dicembre 1997, n. 446 (alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale), sempreché fossero già state introdotte nel regolamento comunale vigente alla data del 29 maggio 2008, di entrata in vigere del medesimo D.L. n. 93/2008.

Pertanto, deve escludersi che possano essere oggetto di assimilazione le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero, di cui al comma 1, punto quarto, dell'art. 8 del regolamento in disamina. Per tale categoria di abitazioni, peraltro, resta ferma la norma di cui all'art. 1 del D. 23 gennaio 1993, n. 16, che prevede che ad esse venga applicata la detrazione per abitazione principale. Inoltre, le medesime abitazioni possono beneficiare dell'aliquota ridotta deliberata dal Comune.

Per quanto sopra, si richiama l'attenzione di codesto Ente in ordine alla necessità di adottare i conseguenti relativi provvedimenti.

IL DIRETTORE and interim
Paolo Puglisi

Letto, confermato e sottoscritto PRESIDENTE ALI Alessandro)



IL SEGRETARIO GENERALE (Dott Francesco TRAMONTANA)

Copia conforme della presente deliberazione verrà pubblicata all'Al 10 A60. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni de la conforme della presente deliberazione verrà pubblicata all'Al	
Luino, lì 10 AGO 2011	DRE DIRETTIVO
Ser Francis Cuq	wollto Cod
ESECUTIVITA	
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il	ai sensi dell'articolo
134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	
Luino, lì	

ALL' ALLEGAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIO= NE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE, SI PROVVEDE ALLA RIPUBBLICAZIONE BELL'ATTO STESSO IN BA= TA ODIERNA E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

LUINDELI 20/08/2011

IN ASSENZA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E SVILUP= PO ORGANIZZATIVO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI

( NOTT. MAURO VIETTOREL)

